

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.

2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari all'1,5 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente al fondo di cui al comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.

**17. 05.** (ex 14. 0. 1) Il Governo.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione

del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.

2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 15 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001 è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente, a decorrere dal 10 gennaio del 2002 al fondo di cui al comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.

\* **17. 03.** (ex 14. 0. 4) Turrone, Scalia, Paissan.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione

del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.

2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al 15 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001 è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente, al fondo di cui al comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.

\* **17. 06.** (ex 14. 0. 6) Casinelli.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

1. Per il finanziamento degli interventi attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito, a decorrere dall'anno 2001, nell'ambito di apposita unità

previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera, per la promozione dell'efficienza energetica e per le fonti sostenibili di energia.

2. A tal fine, una quota di risorse pari al 15 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1-9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, è destinata al predetto fondo. La predetta quota affluisce annualmente, a decorrere dal 1° gennaio del 2002 al fondo di cui al comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla promozione dell'efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti rinnovabili di energia, definiti ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, e sono ripartite, con deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.

**17. 04.** (ex 14. 0. 3). Testa, Monaco.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

**ART. 14-bis.**

*(Agevolazioni sul gasolio in agricoltura).*

1. Alla Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al numero 5, « Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella flo-

rovivaistica », alla voce gasolio le parole: « 30 per cento aliquota normale » sono sostituite dalla seguente: « esenzione ».

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: - 800.000;

2002: - 600.000;

2003: - 400.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**17. 01.** (ex 14. 02) De Ghislanzoni Cardoli, Possa, Marras, Fratta Pasini, Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, Scaltritti, Amato, Giudice, Santori, Collavini.

#### **(A.C. 7328-bis - sezione 4)**

#### **ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

#### **ART. 18.**

*(Razionalizzazione delle imposte sull'energia elettrica).*

1. L'addizionale erariale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa.

2. Le aliquote dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, fissate nell'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono così modificate:

- lire 6 al kWh.

3. All'articolo 52, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

« *o-bis*) utilizzata in impianti con potenza impegnata superiore a 3.000 kW, per il quantitativo consumato con l'impegno di detta potenza »

4. All'imposta erariale di consumo di cui all'articolo 52 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica.

5. All'articolo 53, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunta la seguente lettera:

« *b-bis*) che l'acquistano da due o più fornitori ».

6. La lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 63 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituita dalla seguente:

« *b*) officine di produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000 ».

7. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di licenza.

8. All'articolo 52, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *e-bis*) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

*(Razionalizzazione delle imposte sull'energia elettrica).*

*Sopprimere il comma 2.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**18. 1.** (ex 15. 4.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'impiego dell'energia nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trattato CEE è esente dell'imposta erariale di consumo sopraindicata.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 3.** (ex 15. 22.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* L'impiego dell'energia elettrica nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è esente dell'imposta erariale di consumo sopraindicata.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 2.** (ex 15. 21.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* L'incremento dell'aliquota di cui al comma 2 non si applica agli istituti legalmente riconosciuti, nonché gli enti, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e le istituzioni ecclesiastiche proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di beni culturali esposti o meno alla vista, ma in ogni caso di pubblico godimento. Per beni culturali si intendono quelli che compongono il patrimonio artistico, storico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario, ed i beni che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà individuati ai sensi delle disposizioni vigenti e dichiarati tali dalle competenti sovrintendenze regionali.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 200.000;

2002: — 133.000;

2003: — 100.000.

**18. 28.** (ex 15. 1.) Cimadoro.

*Il comma 3 è così sostituito:*

All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

«*o-bis*) utilizzata in impianti aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, entro il 20 di ogni mese i dati relativi al consumo del mese precedente.

**18. 40.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 3, capoverso o-bis), sostituire le parole:* con potenza impegnata superiore a 3.000 kW, per il quantitativo consumato con l'impegno di detta potenza *con le seguenti:* con consumi annui pari o superiori ad 1 milione di kwh.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3 e 6.**

**18. 4.** (ex 15. 28.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Al comma 3, capoverso o-bis), sostituire le parole:* con potenza impegnata superiore a 3000 kW, per il quantitativo consumato con l'impegno di detta potenza *con le seguenti:* con consumi annui pari o superiori ad 1 milione di kWh.

**Seguono compensazioni del Gruppo I Democratici.**

**18. 30.** (ex 15. 11.) Cambursano.

*Al comma 3, capoverso o-bis), sostituire le parole:* con potenza impegnata superiore a 3.000 kW, per il quantitativo consumato con l'impegno di detta potenza *con le seguenti:* con consumi annui pari o superiori ad 1 milione di kWh.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**18. 5.** (ex 15. 12.) Possa, Alessandro Rubino, Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Al comma 3, capoverso o-bis), sostituire le parole:* con potenza impegnata superiore a 3.000 kW, per il quantitativo consumato con l'impegno di detta potenza., *con le seguenti:* con consumi annui pari o superiori ad 1 milione di kWh.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**18. 6.** (ex \* 15. 5. e \*15. 3.) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Mazzocchi, Pagliuzzi.

*Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:*

*o-ter)* impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad attività produttive nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del trattato sull'Unione europea.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 8.** (ex 15. 17.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:*

*o-ter)* impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad attività produttive nei comuni montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 9.** (ex 15. 16.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:*

*o-ter)* impiegata per consumo domestico e sui consumi relativi ad attività produttive nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'articolo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 10.** (ex 15. 14.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Al comma 3, dopo il capoverso o-bis), aggiungere il seguente:*

*o-ter)* impiegata nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti di cui all'arti-

colo 21, comma 1, legge 31 gennaio 1994, n. 97.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 7.** (ex 15. 15.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Al comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:*

b-bis) che hanno disponibilità di energia elettrica da due o più fonti.

**18. 11.** (ex 15. 7.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

*Al comma 5, dopo il capoverso b-bis), aggiungere il seguente:*

b-ter) nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe dell'articolo 87.3 c) del Trattato CEE.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 12.** (ex 15. 23.) Caparini, Fontan, Faustinelli, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Al comma 5, dopo il capoverso b-bis), aggiungere il seguente:*

b-ter) nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 13.** (ex 15. 24.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. I soggetti obbligati hanno facoltà di variare l'entità delle rate di acconto mensili ove ritengano che i consumi dell'anno in corso siano inferiori a quelli dell'anno precedente. In tal caso, l'ammontare degli acconti complessivamente versati risultante

alla fine di ogni mese non deve essere inferiore all'importo complessivo delle rate mensili costanti che si sarebbero dovute versare sulla base degli effettivi consumi consuntivati nella dichiarazione annuale. Qualora, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, sussistano differenziali positivi tra il totale mensilmente calcolato delle rate costanti che si sarebbero dovute versare in base ai consumi effettivi dell'intero anno ed il totale degli importi effettivamente versati alle stesse date, su tali differenziali andranno applicati i soli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali, di cui al comma 4, dell'articolo 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativamente al periodo di tempo durante il quale è sussistito detto differenziale positivo.

**Seguono compensazioni del Gruppo UDEUR.**

**18. 19.** (ex 15. 8.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. Fermi restando i termini di cui all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il versamento delle imposte e delle addizionali sul consumo di energia elettrica e dei relativi diritti annuali di licenza di cui al titolo II del decreto legislativo n. 504 del 1995, sono effettuati mediante utilizzo del modello di pagamento « F24 », con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi, ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

**Seguono compensazioni del Gruppo UDEUR.**

**18. 20.** (ex 15. 10.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia del Giudice, Ricci.

*(Approvato)*

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. In riferimento al combinato disposto del comma 2, lettera e), e del comma 7 dell'articolo 6, del decreto legge

28 novembre 1988, n. 511, convertito in legge 27 gennaio 1989, n. 20, come modificato dalla legge 13 maggio 1999, n. 133 e dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i così detti « grandi utenti », che impegnano potenze superiori a 200Kw, provvedono al versamento delle addizionali sui consumi di energia elettrica direttamente alla Provincia.

**18. 14.** (ex 15. 26.) Chincaroni, Parolo, Fontan, Stucchi, Fontanini, Dussin.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 52, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole « con potenza elettrica non superiore a 20 kW » sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 17.** (ex 15. 20.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera g) è soppressa.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 15.** (ex 15. 25.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 52, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole « con potenza elettrica non superiore a 30kW » sono soppresse.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 16.** (ex 15. 19.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* All'articolo 10, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Nei territori montani, in ragione del disagio ambientale, il Comitato interministeriale prezzi definisce una riduzione compresa tra il 50 e il 100 per cento dell'imposta per l'energia elettrica sui consumi relativi ad attività produttive.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 11 e 12.**

**18. 18.** (ex 15. 18.) Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Per il pagamento del diritto annuale di licenza relativo all'anno 2001, non si dà luogo all'applicazione di sanzione amministrativa, né di interessi, se il pagamento stesso viene effettuato entro il 15 gennaio 2001 nella misura prevista dal comma 6.

**Seguono compensazioni del Gruppo UDEUR.**

**18. 21.** (ex 15. 9.) Manzione, Apolloni, De Franciscis, Miraglia Del Giudice, Ricci

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sul gas naturale.*

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.**

**18. 22.** (ex 15. 13.) Possa, Alessandro Rubino, Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e sul gas naturale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 11.**

**18. 23.** (ex 15. 27.) Giancarlo Giorgetti, Faustinelli, Galli.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. L'accisa sul gas metano per usi industriali, stabilita con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ridotta di 10 lire per metro cubo per gli utilizzatori con consumi superiori ai 200.000 metri cubi all'anno.

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e sul gas naturale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**18. 24.** (ex \* 15. 6. e \*15. 2.) Pezzoli, Scarpa Bonazza Buora, Fei, Lembo, Alberto Giorgetti, Marras, Rasi, Cuscunà, Landi, Manzoni, Mazzocchi, Pagliuzzi.

*Al comma 8, lettera e-bis), aggiungere in fine, il seguente periodo:*

All'energia elettrica impiegata in tali processi non si applicano gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento delle delibere relative a tali maggiorazioni.

*Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

9. Alla copertura dei minori introiti derivanti dalle misure di cui al secondo periodo della lettera e-bis) del comma 8, l'Autorità per l'energia elettrica e gas provvede con i proventi derivanti dall'asta delle importazioni di energia elettrica per il 2001.

**18. 25.** Possa.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

9. All'energia elettrica impiegata negli usi individuati all'articolo 52, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento delle delibere relative a tali maggiorazioni.

10. Alla copertura dei minori introiti derivanti dalle misure di cui al comma 9, l'Autorità per l'energia elettrica e gas provvede con i proventi derivanti dall'asta delle importazioni di energia elettrica per il 2001.

**\*18. 26.** Rasi.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

9. All'energia elettrica impiegata negli usi individuati all'articolo 52, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano gli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento delle delibere relative a tali maggiorazioni.

10. Alla copertura dei minori introiti derivanti dalle misure di cui al comma 9, l'Autorità per l'energia elettrica e gas provvede con i proventi derivanti dall'asta delle importazioni di energia elettrica per il 2001.

**\*18. 27.** Brunale, Biricotti, Susini.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

ART. 18-bis.

1. Il presente articolo definisce che i nuclei familiari con reddito complessivo inferiore ai 100 milioni annui usufruiscono per uso domestico di beni e servizi indispensabili. Tali beni e/o servizi individuati dal comma 5 sono usufruibili a prezzo di costo come stabilito ai sensi del comma 3.

2. Per tali nuclei si definiscono anche i limiti di consumo oltre ai quali si applica il prezzo di mercato.

3. Il prezzo di costo di tali beni e servizi si ricava sottraendo dal prezzo comunemente definito di mercato dall'Autorità indipendente di ciascun settore o in mancanza dal CIPE, la quota finanziaria relativa all'investimento iniziale e successivi nonché il suo ammortamento, la quota fiscale diretta o accessoria, la quota di ricarico riconducibile al profitto dell'impresa produttrice del bene o erogatrice del servizio.

4. Al fine di penalizzare gli sprechi è fissata dall'Autorità indipendente di ciascun settore o in mancanza dal CIPE, la tariffa maggiorata da applicarsi sul prezzo di mercato relativamente ai consumi elevati dei beni e servizi di cui al comma 5.

5. I servizi di pubblica utilità che sono interessati dalla presente normativa operano nel campo della energia elettrica, gas metano e Gas propano liquido, nella distribuzione dell'acqua e sua depurazione, nella comunicazione telefonica fissa nel settore del trasporto pubblico nella raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

6. Le Autorità indipendenti operanti nei settori di cui al comma 5 comunicano al CIPE il prezzo dei beni e dei servizi di pubblica utilità determinatosi attraverso il calcolo di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.

7. Il CIPE determina annualmente, con propri provvedimenti, la « quantità » e il « prezzo di costo » da applicare ai servizi indispensabili ai nuclei familiari, nonché il prezzo maggiorato per quanto previsto dal comma 4.

8. In via transitoria sono indicate nella tabella allegata le quantità da erogare al prezzo di costo per l'anno 2001.

Servizio di pubblica utilità	Quota in KWh, metri cubi, scatti telefonici, peso in Kg, litri dei servizi di pubblica utilità da erogare al solo prezzo di costo per numero dei componenti del nucleo familiare					
	1	2	3	4	5	6
Energia elettrica in KWh/abitante	1.000	1.900	2.700	3.500	4.100	4.600
Gas metano metri cubi/anno	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300	2.500
Di cui: In Kilocalorie	13.800	15.640	17.480	19.320	21.160	23.000
Gas propano liquido	Nd	nd	nd	nd	nd	nd
Acqua potabile Depurazione Canone fognatura	150 litri/ giorno	150 litri/ giorno	150 litri/ giorno	150 litri/ giorno	150 litri/ giorno	150 litri/ giorno
Rete telefonica fissa	Il pagamento del canone bimestrale relativo all'utilizzo della rete telefonica da diritto all'accesso e all'utilizzo in comodato gratuito della stessa					
Raccolta rifiuti in Kg/giorno	0,8	1,4	2	2,6	3,2	3,8

9. Nell'ambito della definizione dei servizi minimi nel settore dei trasporti collettivi, le Regioni devono prevedere particolari tariffe agevolate di abbonamento per pensionati ultra sessantacinquenni, per studenti, disoccupati disabili e lavoratori pendolari.

10. Relativamente al prezzo di mercato dei rifiuti solidi urbani è stabilito quanto segue:

a) il prezzo è definito nell'ambito territoriale ottimale;

b) i rifiuti solidi urbani, conferiti attraverso la raccolta differenziata, è senza costo per i nuclei familiari.

11. Il CIPE può annualmente incrementare la quantità e il prezzo di costo da applicare ai nuclei familiari di cui all'articolo 1, comma 3.

12. Ai nuclei familiari in condizioni comprovate situazioni economiche di indigenza va assicurato un servizio minimo di elettricità ed erogazione dell'acqua anche in condizioni di morosità per cui, è vietato il distacco, o l'interruzione del servizio.

13. Il comma 12 si applica qualora l'utente moroso, di comprovata indigenza, sottoscriva un impegno a:

a) accettare una dotazione di potenza diminuita con appositi dispositivi limitatori:

5 Ampères per 220 Volts di tensione nel caso elettrico;

75 litri/ acqua giorno per ogni membro del nucleo familiare con una tolleranza del 10 per cento.

b) pagare quanto consumato nel periodo di dotazione non appena le condizioni di indigenza dovessero venire a mancare. La tariffa da applicarsi è pari alla metà della tariffa prevista dal comma 3 per un periodo massimo arretrato di cinque anni.

14. In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno di cui al comma 3, nonché in

caso di manomissione del dispositivo limitatore, è consentito il distacco dei servizi.

15. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge le Authority comunicano al CIPE le informazioni di cui ai commi precedenti.

16. Il CIPE delibera i prezzi di costo entro il 30 dicembre di ogni anno a valere sull'anno in arrivo.

17. Successivamente il Ministro delle finanze, adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione della presente legge conseguentemente alle delibere adottate dal CIPE.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**18. 02.** (ex.15. 01.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Edo Rossi.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 18-bis.**

1. Si applicano le aliquote energetiche con il massimo ribasso ai nuclei familiari composti anche da una persona con *handicap*, in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o agli stessi soggetti titolari di canone.

#### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.**

**18. 01.** (ex 15. 02.) Guidi.

#### **(A.C. 7328-bis – sezione 5)**

#### **ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

#### **ART. 20.**

*(Norme in materia di energia geotermica).*

1. Al fine di sviluppare l'utilizzazione dell'energia geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni previste da precedenti norme, dal 1° gennaio 2001, agli utenti che si colle-

gano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, è concesso un contributo pari a lire 50.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il contributo è trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 20

*(Norme in materia di energia geotermica).*

*Sopprimerlo.*

**20. 1** (ex 18. 1). Possa.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: alimentata da tale energia.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

- 2001: — 76.000;
- 2002: — 51.000;
- 2003: — 38.000.

**20. 4.** (ex 18. 3.) Detomas, Zeller, Caveri, Brugger, Widmann.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alimentata da tale energia aggiungere le seguenti: e da biomassa.*

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, voce: Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, apportare le seguenti variazioni:*

- 2001: — 5.000;
- 2002: — 3.400;
- 2003: — 2.500.

**20. 5.** (ex 18. 4.) Detomas, Zeller, Caveri, Brugger, Widmann.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo di cui al presente comma è raddoppiato per gli utenti residenti nei comuni delle zone climatiche F e E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11.**

**20. 2** (ex 18. 6). Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

*All'articolo 20, comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il contributo di cui al presente comma è raddoppiato per gli utenti residenti nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11.**

**20. 3** (ex 18. 7). Caparini, Fontan, Alborghetti, Galli, Parolo.

#### (A.C. 7328-bis — sezione 6)

#### ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

##### ART. 19.

*(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, relativo alle operazioni esenti dall'imposta, nel primo

comma, il numero 6), è sostituito dal seguente:

« 6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità, e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate; »;

b) all'articolo 74, è abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.

2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7 — (*Rapporto tra imposta unica e altri tributi*) — 1. L'imposta unica è sostitutiva nei confronti del CONI e dell'UNIRE di ogni imposta e tributi erariali e locali relativi all'esercizio dei concorsi pronostici ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico ».

3. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: « fino alla data del 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alla data del 31 dicembre 2001 ».

4. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prorogata da ultimo al 31

dicembre 2000 dall'articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2001, tuttavia limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la inde traibilità è ridotta al 90 per cento del relativo ammontare.

5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l'imposta sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del comma 4, la base imponibile è assunta per il 10 per cento del relativo ammontare.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un importo pari al maggior gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO

##### ART. 19.

(*Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto*).

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 è sostituito dal seguente: « Articolo 7 — Rapporto tra imposta unica e altri tributi - 1 L'imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI, dell'UNIRE e di coloro che gestiscono in

concessione i concorsi pronostici di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'organizzazione e all'esercizio dei concorsi pronostici, ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**19. 1.** (ex 16. 2) Aracu, Frattini.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis). Alla tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente voce 127 *octiesdecies*: dischi, compact disc, nastri e cassette registrati.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**19. 2.** (ex 16. 13) Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Cutrufo.

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

a-bis) all'articolo 19-bis, al comma 1 è soppressa la lettera e);.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3 e 6.**

**19. 3.** (ex 16. 30) Frosio Roncalli, Molgora.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) dopo il numero 41-ter) della tabella A, parte II, allegata al decreto, è aggiunto il seguente:

« 41-quater) pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati.

**Seguono compensazioni Lega Nord Padania nn. 1, 6 e 9.**

**19. 4.** (ex 16. 33). Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) alla tabella A, parte III, dopo la voce 125, è aggiunta la seguente: 25-bis) prestazioni veterinarie.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**19. 5.** (ex 16. 29). Terzi, Cè.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) alla tabella A, parte III, all'inizio della voce 127-quinquies), premettere le seguenti parole:

« le seguenti opere effettuate dai comuni e dalle province: ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**19. 6.** (ex 16. 28) Dozzo, Frosio Roncalli, Molgora.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) Gli adempimenti contrattuali dei titolari delle concessioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 dell'8 aprile 1998 e al decreto ministeriale n. 174 del 2 giugno 1998, aventi per oggetto l'eventuale integrazione dei minimi garantiti a favore degli enti competenti, sono sospesi fino al completamento delle attività, di competenza dell'Amministrazione finanziaria, previste e disciplinate nei citati regolamenti.

Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge il Ministero delle finanze ed il CONI convocheranno una Commissione paritetica, composta da soggetti rappresentativi dei titolari delle concessioni, per la verifica dell'effettivo completamento di tutte le modalità di accettazione delle scommesse, e la loro efficacia, di cui al primo periodo. La Commissione avrà an-

che il compito di verificare e valutare l'effettivo andamento del gettito finanziario e la sua congruità rispetto alle previsioni generali di raccolta delle scommesse.

**19. 26.** (ex 16. 5). Gatto.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera: f-bis) le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca marittima dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione ma prima di qualsiasi cessione.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**19. 7.** (ex 16. 11). Grillo, Teresio Delfino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le riserve in sospensione d'imposta, costituite entro il 31 dicembre 1999 dalle imprese che esercitano la pesca professionale marittima a norma dell'articolo 55 del Testo Unico delle imposte dirette, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, anche se utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**19. 8.** (ex 16. 12) Grillo, Teresio Delfino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente entrano in vigore sin dal periodo di imposta corrente e per le controversie non definite a partire dall'entrata in vigore dalla direttiva 77/388 CEE.

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**19. 9.** (ex 16. 16) Pace, Antonio Pepe, Fino.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — (*Rapporto tra imposta unica o altri tributi*) — L'imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI, dell'UNIRE e di coloro che gestiscono in concessione i concorsi pronostici e le scommesse, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all'organizzazione e all'esercizio dei concorsi pronostici, ad esclusione dell'imposta di bollo sulle cambiali, sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico ».

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**19. 10.** (ex 16. 3). Aracu, Frattini.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. L'aliquota dell'IVA relativa alla musica dal vivo eseguita nei locali di intrattenimento e svago, nei pubblici esercizi, nelle discoteche, nelle sale da ballo, nei piano bar ed assimilati, comprese le multimediali musicali, è equiparata a quella relativa ai concerti ed agli spettacoli teatrali prevista dalla tabella A, parte III, come modificata dall'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La medesima aliquota deve essere applicata contestualmente nei contratti di ingaggio degli operatori dello spettacolo all'uopo utilizzati.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 100.000;

2002: — 70.000;

2003: — 50.000.

**19. 22** (ex 16. 17 seconda versione). Altea, Sciacca, Gasperoni, Vignali, Pezzoli.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*  
Nella alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sostituire le parole da: « 2000 » fino alla fine dell'alinea, *con le seguenti:* 2002 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 5 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 3, 6, 11, 12, 7 e 8.**

**19. 11.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 16. 9) Parolo, Formenti, Guido Dussin, Terzi, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

*c)* le prestazioni aventi per oggetto realizzazioni edilizie destinate alla rieducazione ed al reinserimento nella società di persone sottoposte a restrizioni della libertà personale.

**Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**19. 12.** (ex 16. 1) Cuccu.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I termini previsti dall'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, già prorogati dall'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito dalla legge 13 luglio 1990, n. 226, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2005.

**Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.**

**19. 27.** (ex 16. 14.) Pistone, Galdelli.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. L'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto afferente le operazioni di acquisto di ciclomotori, motocicli, autovet-

ture e autoveicoli segue gli stessi principi e limiti stabiliti nell'articolo 121-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal periodo d'imposta 2001.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1 e 6.**

**19. 13.** (ex 16. 32) Molgora, Frosio Roncalli, Alboni.

*Al comma 4, sostituire le parole da: è ulteriormente prorogata fino alla fine del comma con le seguenti:* è soppressa.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.**

**19. 14.** (ex 16. 27) Molgora.

*Al comma 4, sostituire le parole:* 90 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

*Conseguentemente, al comma 5 sostituire le parole:* 10 per cento *con le seguenti:* 50 per cento.

**Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 6 e 12.**

**19. 15.** (ex 16. 31) Frosio Roncalli.

*Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole:* ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.

*La copertura è assicurata dalle maggiori entrate derivanti dall'emendamento 21. 50 della Commissione.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**19. 16.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 16. 18). Pace, Antonio Pepe, Fino.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5. Le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con *handicap* psichico o mentale di gravità tale che sia stato riconosciuto l'accompagnamento.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.**

**19. 17.** (Nuova formulazione) (ex 16. 34) Guidi, Massidda, Teresio Delfino, Battaglia.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'imposta sul valore aggiunto relativa a prodotti derivanti dal recupero, riciclo e riutilizzo di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata nella misura del 10 per cento. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente sono definite le tipologie di prodotto ammissibile a beneficio.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2013: — 200.000;

2014: — 133.000;

2015: — 100.000.

**19. 24.** (ex 16. 19.) Zagatti, Bandoli, Vigni, Debiasio Calimani, De Simone, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Manzato, Occhionero, Siola, Vigni, Vozza.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'imposta sul valore aggiunto relativa a prodotti derivanti dal recupero, riciclo e riutilizzo di rifiuti derivanti dalla raccolta

differenziata, come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata nella misura del 10 per cento. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente sono definite le tipologie di prodotto ammissibile a beneficio.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi.**

**19. 18** (ex 16. 22.) Turrone, Scalia, Paisan.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 l'imposta sul valore aggiunto relativa a prodotti derivanti dal recupero, riciclo, riutilizzo di rifiuti come definiti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, è rideterminata nella misura del 10 per cento. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente sono definite le tipologie di prodotto ammissibile a beneficio.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 200.000;

2002: — 133.000;

2003: — 100.000.

**19. 25.** (ex 16. 23.) Cambursano, Testa.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla tabella A, parte II, dopo il punto « 3), » aggiungere il seguente « 3-bis) pneumatici ricostruiti per autovetture e motocicli ».

6-ter. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003.